

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941  
Titolo IV - Del processo di esecuzione

### **Art. 155-ter Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche**

La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo [492-bis](#) del codice ha luogo a norma dell'articolo [165](#) di queste disposizioni. Nei casi di cui all'articolo [492-bis](#), sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.